



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT,
BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2014

Disposizioni finalizzate alla presa in carico dei genitori separati e divorziati

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza che solo la presenza di entrambi i genitori può garantire una equilibrata crescita dei figli, tale essenziale condizione deve essere garantita anche a seguito di separazione e divorzio dei genitori mediante interventi di sostegno mirato al genitore che, a seguito di tale evento, venga a trovarsi in una situazione di maggiore debolezza.

Negli ultimi decenni nel nostro Paese è cresciuto in maniera esponenziale il fenomeno dell'instabilità familiare. La mutata percezione dell'istituto matrimoniale e l'evoluzione dei legami familiari determinano un alto numero di separazioni e divorzi.

Infatti, se fin dai primi anni settanta il numero di matrimoni celebrati in Italia è in costante riduzione, il fenomeno dello scioglimento del vincolo matrimoniale, per effetto di separazione o divorzio, è invece in continua crescita.

È noto che le separazioni dei genitori provocano spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati e di conseguenza anche ai figli.

Tale situazione di difficoltà riguarda, in particolare, la figura paterna che, a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, viene a trovarsi in una situazione di difficoltà economica che può comportare l'impossibilità di condurre un'esistenza dignitosa, impedendo pertanto l'esercizio del ruolo genitoriale.

Nel nostro Paese, infatti, è andata consolidandosi la prassi che privilegia unicamente il ruolo materno, identificandolo come esclusivo riferimento educativo per i figli minori.

Mentre molti padri separati vogliono vivere, pienamente con responsabilità la propria paternità. Nella quasi totalità dei casi, in realtà, i figli si vedono sottrarre repentinamente la figura del padre, nonostante l'approvazione della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 sull'affidamento condiviso dei genitori, e nonostante il riconoscimento dell'importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la tutela dei minori.

La Corte di Strasburgo, da ultimo con la sentenza depositata il 29 gennaio 2013, ha condannato il nostro Paese per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, precisando che gli Stati devono mettere in atto tutte le misure idonee a consentire un'attuazione effettiva del diritto alla vita familiare tenendo conto dell'interesse superiore del minore che, d'altra parte, deve essere garantito anche in base alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. La mancata attuazione dei provvedimenti giudiziari funzionali a garantire un'unione tra genitori e figli costituisce una violazione della Convenzione. Tanto più che il decorso del tempo ha conseguenze irrimediabili per le relazioni tra bambino e genitore che non vive abitualmente con lui.

In conclusione il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rispondere a questa nuova emergenza sociale promuovendo, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la stipula di un accordo di programma avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per gli anni 2014, 2015

e 2016, al fine di garantire alle regioni le necessarie risorse per attuare un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali fi-

nalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.

2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.

Art. 2.

(Destinatari)

1. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.

2. Restano esclusi dai benefici di cui alla presente legge i genitori che:

a) non esercitano la propria funzione genitoriale ed educativa nei confronti dei figli;

b) non adempiono ai propri doveri di cura e di mantenimento nei riguardi dei figli, violando i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, fatto salvo per coloro ai quali sia accertato e appositamente documentato che le prescrizioni giudiziarie di carattere economico determinino una disponibilità

reddituale residua pari o inferiore all'importo stabilito per l'assegno sociale minimo.

Art. 3.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

2. Il piano straordinario di cui al comma 1 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.

Art. 4.

(Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

